



Comune di Riolunato

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.11 DEL 29/04/2023

OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti (TARI): presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2023 - Approvazione tariffe anno 2023.

L'anno duemilaventitre, addì **ventinove** del mese di aprile alle ore **10.00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

			Presenti	Assenti
1	Contri Daniela	Sindaco	X	
2	Checchi Lorenzo	Consigliere	X	
3	Rocchi Giordano	Consigliere	X	
4	Amidei Samuele	Consigliere	X	
5	Migliori Federico	Consigliere		X
6	Capasso Pasqualina	Consigliere	X	
7	Fini Maurizio	Consigliere	X	
8	Bonfiglioli Fabrizio	Consigliere		X
9	Amidei Maria Luisa	Consigliere		X
10	Fini Francesco Saverio	Consigliere	X	
11	Gianni Pamela	Consigliere	X	

PRESENTI N. **8**

ASSENTI N. **3**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Balestrieri Elena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Contri Daniela, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Richiamati:**

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;
- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: «*le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....*»;
- l'art.1, comma 169, della L. 296/2006 il quale dispone che «*gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*»;
- l'art. 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; le tariffe possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del DL 228/2021, convertito in Legge 15/2022, il quale recita che «*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*», sganciando il loro termine di approvazione da quello del bilancio di previsione;
- l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, dispone: «*Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*»;
- l'art. 43 comma 11 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 (DL AIUTI) che all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, aggiunge, in fine, i seguenti periodi: «*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In*

caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”

- l'art. 1 comma 444 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 che prevede “per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'*articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre;
- **Visto** che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti Locali è stato differito al 31/03/2023 con DM 13/12/2022 pubblicato in GU n. 295 del 19/12/2022, termine successivamente differito al 30/04/2023 dalla L. 197/2022, art. 1, comma 775;
- **Visto altresì** che a seguito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 aprile 2023 e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro con proprio decreto in data 19 aprile 2023 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);
- **Richiamata** la deliberazione C.C n. 5 del 30/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati;
- **Vista** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
- **Considerato** che la richiamata Legge n. 147/2013 prevedeva un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- **Vista** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, abolisce la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- **Considerato:**
 - che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
 - che la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - MTR2";
 - che l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- **Richiamato** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;
- **Tenuto conto** che nel Comune di Riolunato è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (ATERSIR), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- **Vista** la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";
- **Considerato** che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- **Dato atto** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- **Atteso** che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;
- **Considerato** che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;
- **Rilevato** che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- **Preso atto** che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;
- **Rilevato** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- **Verificato** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;
- **Verificato** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

- **Verificato altresì**, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;
- **Dato atto** che l’applicazione della TARI è disciplinata dall’art. 1 commi 641-668 della L. 147/2013 e ss.mm.ii, i quali delineano l’applicazione di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 DL 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge 124/2013;
- **Considerato** che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:
 - a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
 - b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
 - e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
- **Visto** l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013 in base al quale “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;
- **Visto** il nuovo Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 4 del 30/03/2023, che sostituisce integralmente il precedente regolamento;
- **Visti** in particolare:
 - l’art. 5 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che le categorie tariffarie ed i relativi coefficienti tariffari sono stati determinati ai sensi del DPR 27/04/1999, n. 158;
 - l’art. 6 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che ai sensi del DPR 27/04/1999, n. 158 la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare;
 - l’art. 22 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa nella seguente modalità:
 - 1° rata 31/07/2023 pari al 33% dell’importo dovuto
 - 2° rata 31/10/2023 pari al 33% dell’importo dovuto
 - 3° rata 02/12/2023 pari al 34% dell’importo dovuto
 - Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/07/2023;
- **Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- **Vista** la propria deliberazione n. 8 del 30/05/2022 in riferimento all’approvazione delle tariffe TARI 2022 e presa d’atto del relativo PEF;
- **Dato atto** che con la suddetta deliberazione il Consiglio Comunale prendeva atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2022-2025, approvato da ATERSIR nel Consiglio Locale di Modena con delibera n. 14

del 16/05/2022 nonché nel Consiglio d'ambito con delibera n. 46 del 17 maggio 2022 avente ad oggetto "Servizio Gestione Rifiuti – Predisposizione tariffaria PEF 2022-2025 dei Comuni del bacino Montagna e Pianura modenese gestito da RTI HERA-BRODOLINI-ECOBi"

- **Atteso** che l'elaborazione del PEF relativo all'anno 2023 è avvenuta avvalendosi della revisione infra-periodo, come ammessa dalle disposizioni vigenti;
- **Considerato** che con la presente deliberazione il Consiglio Comunale prende atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, approvato da ATERSIR con:
 - Deliberazione di Consiglio Locale n. 2 del 13 Aprile 2023: Servizio gestione rifiuti urbani – Revisione straordinaria del PEF per l'annualità 2023 dei Comuni del bacino pianura e montagna modenese in gestione all'RTI costituito da Hera Spa – Giacomo Brodolini Soc. Coop – Consorzio Stabile EcoBi, consultazione ai sensi dell'art. 7 – comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011;
 - Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 30 del 13 Aprile 2023: Servizio Gestione Rifiuti - Pianificazione economico finanziaria del servizio gestione rifiuti per il Bacino "Pianura e montagna modenese";
- **Visto**, inoltre:
 - l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- **Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- **Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";
- **Dato atto**:
 - di aver proceduto alla elaborazione dei fabbisogni standard utilizzando lo strumento di calcolo e le linee guida messi a disposizione da IFEL ai fini di tenerne conto in sede di verifica di quanto approvato da ATERSIR e di approvazione dei propri costi in merito al piano finanziario (PEF) in oggetto, ai sensi dell'art.1, comma 653, della legge 27/12/2013 n.147;
 - che si tratta di una elaborazione avente natura indicativa in quanto effettuata ricorrendo alla tecnica statistica;
 - che il risultato di detta elaborazione dei fabbisogni standard si discosta in modo non significativo rispetto al costo complessivo del PEF;

Di seguito vengono riportati i costi del servizio rifiuti IVA compresa (ove dovuta):

TOTALE PEF ANNO 2023 approvato da ATERSIR	€ 183.305,00
Interessi passivi su mutui	€ 1.674,00
TOTALE PEF 2023	€ 184.979,00

si prende atto che:

la somma di € 183.305,00 è inserita nel PEF approvato da ATERSIR comprendente i costi gestore e costi comune, mentre la somma di € 1.674,00 di interessi passivi su mutui fanno parte di quelle voci di costo sostenute dal comune che per previsione normativa non devono essere inserite nel PEF approvato da ATERSIR ma devono essere conteggiati a valle del PEF per il calcolo delle tariffe, quindi confluiscono nel totale complessivo del costo del servizio come costi del comune e pertanto vengono approvati in questa sede. Del dettaglio di tale voce quest'organo ha preso visione e viene depositato agli atti dell'ufficio.

- **Considerato:**

- che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 DEL 27/04/1999-Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani- la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenze indicate;
- che per la determinazione della produzione riferita alle utenze domestiche e non domestiche, partendo dal QT (quantità annua di rifiuti) è stato determinato il Qnd (Quantità utenze non domestiche) per differenza rispetto al Qd (quantità utenze domestiche). La percentuale da imputare alle utenze domestiche ammonta al 85% e quella da imputare alle utenze NON domestiche al 15%;
- **Considerato** che la normativa per l'applicazione della TARI prevede:
 - la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - è obbligo per l'Ente assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- **Considerato** inoltre che l'articolo 1, comma 652, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 57-bis, comma 1, lettera a) del D. L. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, consente di utilizzare, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a nuova regolamentazione disposta dall'ARERA, i coefficienti previsti dal D.L. n. 158/1999 inferiori ai minimi o

superiori ai massimi ivi indicati del 50%, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari;

- **Dato atto che** ai fini della determinazione della tariffa sono utilizzati i coefficienti previsti dal DPR 158/1999 per comuni del nord con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- **Ritenuto** pertanto opportuno utilizzare i coefficienti con la seguente modalità:
 - per le utenze domestiche tabella 1b (Ka - coefficiente per il calcolo della parte fissa);
 - per le utenze domestiche valori minimi tabella 2 (Kb - coefficiente per il calcolo della parte variabile);
 - per le utenze non domestiche tabella 3b (Kc - coefficiente per il calcolo della parte fissa);
 - per le utenze non domestiche tabella 4b (Kd - coefficiente per il calcolo della parte variabile);
 - agire sul riequilibrio dei Kc e Kd per le utenze non domestiche, applicando i coefficienti minimi stabiliti nelle tabelle 3b e 4b del DPR 158/99, ad eccezione delle categorie 16, 17 e 20 per le quali il coefficiente minimo è stato ridotto del 50% per evitare un aumento eccessivo dell'onere tributario di queste utenze rispetto alla situazione attuale e per attenuare la disparità di trattamento tra le varie categorie. Si ritiene infatti che per dette categorie i coefficienti individuati dai redattori del D.P.R. 158/1999 siano stati predisposti valutando che le attività siano svolte, durante l'arco dell'anno, in modo costante, condizione impossibile in un comune a vocazione turistica come Riolunato dove l'andamento della stagione invernale ed estiva è determinante;
- **Considerato** che:
 - i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
 - i versamenti dei medesimi tributi, la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;
 - in deroga a quanto sopra previsto, in relazione ai soli tributi dovuti non in autoliquidazione, ove il Comune abbia già provveduto all'approvazione delle tariffe/aliquote applicabili per l'anno in corso e le stesse siano già state pubblicate nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per garantire una maggiore economia dell'attività amministrativa ed un più semplice adempimento da parte dei contribuenti, la quantificazione del tributo dovuto potrà essere effettuata utilizzando le tariffe/aliquote già efficaci per l'anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno;
- **Considerato** che ai sensi dell'art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019 al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- **Considerato altresì**:
 - l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Modena sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- **Ritenuto** di approvare le seguenti tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti per l'anno 2023;
- **Accertato che:**
 - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica per quanto riguarda la presa d'atto del PEF nonché il parere tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario per le tariffe da adottare;
 - è stato altresì richiesto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere tecnico del Responsabile del Settore Tecnico in ordine ai costi inseriti nel Piano Economico finanziario relativo all'anno 2023 approvato da ATERSIR con:
 - Deliberazione di Consiglio Locale n. 2 del 13 Aprile 2023: Servizio gestione rifiuti urbani – Revisione straordinaria del PEF per l'annualità 2023 dei Comuni del bacino pianura e montagna modenese in gestione all'RTI costituito da Hera Spa – Giacomo Brodolini Soc. Coop – Consorzio Stabile EcoBi, consultazione ai sensi dell'art. 7 – comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011;
 - Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 30 del 13 Aprile 2023: Servizio Gestione Rifiuti - Pianificazione economico finanziaria del servizio gestione rifiuti per il Bacino "Pianura e montagna modenese";
- **Acquisito** il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000;
- **Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Udita** la relazione illustrativa del Sindaco;
- **Con il voto** favorevole e unanime espresso a scrutinio palese mediante chiamata nominativa dagli 8 (otto) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE ATTO**, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte, del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, approvato da ATERSIR con:
 - Deliberazione di Consiglio Locale n. 2 del 13 Aprile 2023: Servizio gestione rifiuti urbani – Revisione straordinaria del PEF per l'annualità 2023 dei Comuni del bacino pianura e montagna modenese in gestione all'RTI costituito da Hera Spa – Giacomo Brodolini Soc. Coop – Consorzio Stabile EcoBi, consultazione ai sensi dell'art. 7 – comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011;

- Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 30 del 13 Aprile 2023: Servizio Gestione Rifiuti - Pianificazione economico finanziaria del servizio gestione rifiuti per il Bacino "Pianura e montagna modenese"; comportante un costo di Euro 183.305,00 (IVA 10% compresa ove dovuta) e il dettaglio delle voci di costo è contenuto in documenti agli atti dell'ufficio di cui lo scrivente organo ha preso visione e ai quali si rimanda;
- 2) **DI APPROVARE** in questa sede i costi del servizio rifiuti sostenuti dal Comune, che devono essere conteggiati a valle del PEF e che ammontano complessivamente a € 1.674,00 relativi a interessi passivi su mutui;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** che il totale del costo per il servizio rifiuti da coprire per l'anno 2023 con le entrate TARI, al netto del tributo provinciale, è così determinato:

TOTALE PEF ANNO 2023 approvato da ATERSIR	€ 183.305,00
Interessi passivi su mutui	€ 1.674,00
TOTALE PEF 2023	€ 184.979,00

La percentuale da imputare alle utenze domestiche ammonta al 85% e quella da imputare alle utenze NON domestiche al 15%;

- 4) **DI APPROVARE** i coefficienti di produttività previsti dal DPR 158/1999 per comuni del nord con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di seguito specificati:

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE:

- tabella 1b (Ka - coefficiente per il calcolo della parte fissa);
- valori minimi tabella 2 (Kb - coefficiente per il calcolo della parte variabile);

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

PARTE FISSA: sono mantenuti i coefficienti minimi da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kc) indicati nella tabella 3b del DPR 158/99:

Categoria e attività	Kc coefficiente
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32
2 Campeggi, distributori carburanti	0,67
3 Stabilimenti balneari	0,38
4 Esposizioni, autosaloni	0,30
5 Alberghi con ristorante	1,07
6 Alberghi senza ristorante	0,80
7 Case di cura e riposo	0,95
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,00
9 Banche ed istituti di credito	0,55
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07

12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,42
17	Bar, caffè, pasticceria	1,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,03
21	Discoteche, night club	1,04

Fanno eccezione

- le categorie 16, 17 e 20 per le quali il coefficiente minimo è stato ridotto del 50% per evitare un aumento eccessivo dell'onere tributario di queste utenze rispetto alla situazione attuale e per attenuare la disparità di trattamento tra le varie categorie poiché si ritiene che il coefficiente individuato dai redattori del D.P.R. 158/1999 sia stato predisposto valutando che le attività siano svolte, durante l'arco dell'anno, in modo costante, condizione impossibile in un comune turistico.

PARTE VARIABILE: sono mantenuti i coefficienti minimi da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kd) indicati nella tabella 4b del DPR 158/99:

	Categoria e attività	Kd coefficiente
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51
3	Stabilimenti balneari	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	2,50
5	Alberghi con ristorante	8,79
6	Alberghi senza ristorante	6,55
7	Case di cura e riposo	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21
9	Banche ed istituti di credito	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	19,83
17	Bar, caffè, pasticceria	14,91

18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	24,86
21	Discoteche, night club	8,56

Fanno eccezione

- le categorie 16, 17 e 20 per le quali il coefficiente minimo è stato ridotto del 50% per evitare un aumento eccessivo dell'onere tributario di queste utenze rispetto alla situazione attuale e per attenuare la disparità di trattamento tra le varie categorie poiché si ritiene che il coefficiente individuato dai redattori del D.P.R. 158/1999 sia stato predisposto valutando che le attività siano svolte, durante l'arco dell'anno, in modo costante, condizione impossibile in un comune turistico.

5) **DI DETERMINARE ED APPROVARE** per l'anno 2023 le seguenti tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE				
NUMERO FAMILIARE	COMPONENTI	NUCLEO	Quota fissa €/mq	Quota variabile €/anno
	1		€ 0,651999	€ 28,071267
	2		€ 0,760666	€ 65,499623
	3		€ 0,838285	€ 84,213801
	4		€ 0,900380	€ 102,927979
	5		€ 0,962475	€ 135,677791
	6 o più		€ 1,009047	€ 159,070513
	Domest. Non residenti e Domest. Residenti per immobili a disposizione (equivalente di 2 componenti)		€ 0,760666	€ 65,499623

UTENZE NON DOMESTICHE			
		Quota fissa €/mq	Quota variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,309743	€ 0,252445
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,648525	€ 0,534989
3	Stabilimenti balneari	€ 0,367820	€ 0,301963
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,290384	€ 0,242735
5	Alberghi con ristorante	€ 1,035705	€ 0,853458
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,774359	€ 0,635967
7	Case di cura e riposo	€ 0,919551	€ 0,759277
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,967949	€ 0,797144
9	Banche e istituti di credito	€ 0,532372	€ 0,436924
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,842115	€ 0,690340
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,035705	€ 0,854429
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	€ 0,696923	€ 0,572856

13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,890513	€ 0,733061
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,416218	€ 0,339830
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,532372	€ 0,436924
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 2,342437	€ 1,925379
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,761667	€ 1,447676
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,703590	€ 1,401070
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,490641	€ 1,222417
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 2,932886	€ 2,413764
21	Discoteche, night club	€ 1,006667	€ 0,831127

- 6) **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come risultante dal Piano Finanziario;
- 7) **DI DARE ATTO:**
- che sono approvate le tariffe applicabili per l'anno in corso e le stesse saranno pubblicate nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale non appena la delibera sarà esecutiva, pertanto, allo scopo di garantire maggiore economia dell'attività amministrativa e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, verranno utilizzate le tariffe deliberate in data odierna per l'anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno;
 - che sull'importo del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs n. 504/1992 così come confermato dall'art. 1, comma 666 della Legge 147/2013, nella misura del 5%
 - che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2023, le scadenze sono stabilite come segue:
 - 1° rata 31/07/2023 pari al 33% dell'importo dovuto
 - 2° rata 31/10/2023 pari al 33% dell'importo dovuto
 - 3° rata 02/12/2023 pari al 34% dell'importo dovuto
 - Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/07/2023;
- 8) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;
- 9) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con il voto favorevole e unanime espresso mediante chiamata nominativa dagli 8 (otto) Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Oggetto: Tributo comunale sui rifiuti (TARI): presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2023 - Approvazione tariffe anno 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Lì, ___22/04/2023___

Il Resp.le del Settore Finanziario
Fto Luciana Mattei

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, ___22/04/2023___

Il Resp.le del Settore Finanziario
Fto Luciana Mattei

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Contri Daniela

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Balestrieri Elena

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.

Addì, li _____ La Responsabile del Settore Amministrativo
Fto Claudia rag. Contri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Addì, li _____ Il Segretario Comunale
Fto Balestrieri Elena

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Addì, li _____

La Responsabile del Settore Amministrativo
Claudia rag. Contri